



Amministratore di sostegno Legge 6 - 9 Gennaio 2004

Assistente sociale Amelia Corigliano
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1

La presente legge ha la **finalità** di *tutelare*, con la *minore limitazione possibile della capacità di agire*, le *persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana*, mediante *interventi di sostegno temporaneo o permanente*.

Art. 404 C. C.

Amministratore di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un *amministratore di sostegno*, nominato dal **giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.**

Art. 405 c.c. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

Il giudice tutelare provvede
entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta
alla nomina dell'amministratore di sostegno
con decreto motivato immediatamente
esecutivo ...

Chi può presentare il ricorso? **LEGITTIMATI**

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

LEGITTIMATI

Art. 417. Istanza d'interdizione o di inabilitazione.

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415,

- dal *coniuge*,
- dalla *persona stabilmente convivente*,
- dai *parenti entro il quarto grado*,
- dagli *affini entro il secondo grado*,
- dal *tutore o curatore*
- ovvero dal *pubblico ministero*.

2. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

LEGITTIMATI

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

All'art. 18 del c.c. è aggiunto il seguente comma

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

Art. 407 - Procedimento

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare

- le generalità del beneficiario,
- la sua dimora abituale,
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,
- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Audizione

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Istruttoria

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Modificabilità

Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Art. 408

Scelta dell'amministratore

L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 408

Scelta dell'amministratore

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Art. 408

Scelta dell'amministratore

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,

- il coniuge che non sia separato legalmente,
- la persona stabilmente convivente,
- il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella,
- il parente entro il quarto grado,
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

INCOMPATIBILITA'

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Altri designati

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II [Associazioni, Fondazioni] al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

DURATA DELL'INCARICO

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

MINORE DI ETA'

Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.

Publicità del Decreto di nomina

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, *entro dieci giorni*, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine *all'atto di nascita del beneficiario*.

Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

CASI DI URGENZA

Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i *provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.* Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno

- 4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
- 6) della periodicitita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Art. 409

Effetti dell'amministratore di sostegno

Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410 – Doveri dell'amministratore di sostegno

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Art. 410 – Doveri dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Art. 410 – Doveri dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 413 – Revoca dell'amministratore di sostegno

Quando

- il beneficiario,
- l'amministratore di sostegno,
- il pubblico ministero
- o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

Art. 413 – Revoca dell'amministratore di sostegno



L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.



Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Art. 413 – Revoca dell'amministratore di sostegno

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di **cessazione dell'amministrazione di sostegno** quando questa si sia rivelata **inidonea** a realizzare **la piena tutela del beneficiario**. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda.